DISCIPLINARE DI GARA
PROJECT FINANCING

CUP: **G41J18000250005**

CIG: **79513383B1**

1. PREMESSA

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Rodì Milici (ME) ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con procedura aperta e criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'esecuzione dei lavori per il conseguimento del risparmio energetico e l'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione nonché della loro gestione economico-finanziaria".

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

Il bando pone ad oggetto le seguenti principali prestazioni:

a. la redazione dei documenti di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere da realizzare;

b. l'esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione delle opere e l'erogazione dei servizi;

c. la manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art.184, del D.Lgs. 50/2016, ha la facoltà dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. L'ammontare minimo del capitale sociale della società deve essere pari ad € 43.500,00 (euro quarantatremilacinquecento/00). In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta va indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

Si tiene a precisare che, qualora l'aggiudicatario sia un soggetto diverso dal promotore, la firma dell'atto di concessione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario, potrà avere luogo solo previa dimostrazione documentale (ricevuta) dell'avvenuto pagamento, da parte

dell'aggiudicatario a favore del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 15 dell'Art.183 del D. Lgs 50/2016.

A base della presente procedura sono posti i seguenti atti di gara (determinazione dirigenziale n. 301 del 11.12.2018 Reg. Gen. n. 492 del 13.12.2018):

1. Progetto preliminare, composto a sua volta dai sotto elencati elaborati:
   - A01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
   - B01 RELAZIONE TECNICA
   - C01 STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE
   - D01 PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
   - E01 CALCOLO SOMMARIO DELLE SPESE
   - F01 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
   - G01 BOZZA DI CONVENZIONE
   - H01 QUADRO ECONOMICO
   - I01 SPECIFCAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE
   - Tav 1 – 1.1 – 1.2 con rilievo dello stato di fatto e di progetto
   - Tav 2 – 2.1 – 2.2 Planimetrie dello stato di fatto e di progetto
   - Tav 3 - 4 - 5.1 3-4-5.2 Planimetrie dello stato di fatto e di progetto
   - Tav 6 – 6.1 – 6.2 Planimetrie dello stato di fatto e di progetto

Al termine dei 25 (venticinque) anni di concessione, tutti gli investimenti, realizzati nel corso della stessa, saranno di esclusiva disponibilità e proprietà del Comune senza per questo prevedere canoni di riscatto.

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella **BUSTA C: "Offerta economica-elementi quantitativi"**, le dichiarazioni della propria offerta economica-quantitativa, secondo le modalità qui di seguito indicate.

Non sono ammesse offerte quantitative indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali o con riferimento ad offerte relative ad altra gara. L'importo complessivo stimato della concessione è pari ad € 870.000,00 considerato che l'Amministrazione Aggiudicatrice corrisponderà al concessionario, per i 25 anni di durata della concessione, un canone annuo massimo pari ad € 90.000,00 (novantamila/00) posto a base di gara, come risulta dal piano economico e finanziario del progetto preliminare posto a base di gara.

Nell'importo del canone annuo come sopra stimato è ricompresa la quota per il rimborso della fornitura energia elettrica.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

A norma dell'art. 45, c. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del suddetto decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice .

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di

produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

I Consorzi devono indicare, a pena di esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta, i singoli consorziati per conto dei quali concorrono, ovvero l'intendimento di eseguire le opere in proprio. Ai consorziati individuati per l'esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.

La partecipazione e la costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
c. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
d. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);
e. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
f. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).

5. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In merito alle modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, visto che alla data di indizione della presente procedura non risulta essere stata emanata la deliberazione ex art. 9 co. 1 della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012 n. 111 (la vigenza della deliberazione 157/2016 nel Regime transitorio è stata confermata dal Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016), la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà con le modalità tradizionali.

6. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il sopralluogo, in maniera autonoma, sui luoghi interessati dai lavori, a pena di esclusione, è obbligatorio. Il termine per eseguire il sopralluogo è di non oltre dieci giorni antecedenti la data di scadenza del bando di gara.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo i concorrenti devono inviare, una richiesta all'indirizzo pec del Comune di Rodì Milici, Geom. Antonino Scardino, pec: comunerodimilici@pec.it.

Nella richiesta di sopralluogo va indicato: nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo / numero di fax / posta elettronica, cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 3 giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell'avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

7. SUBAPPALTO

E' ammesso secondo quanto previsto nella normativa vigente e deve necessariamente indicato nell'istanza di ammissione.

8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria predisposta ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto quindi pari ad € 17.400,00 (euro diciassettemilaquattrocento/00).

   La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n° 231) mediante versamento sul conto corrente postale n° 11154986 intestato al Comune di Rodì Milici, specificando nella causale "Cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara di Project Financing per l'appalto della progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'esecuzione dei lavori per il conseguimento del risparmio energetico e l'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione, nonché della loro gestione economico-finanziaria del Comune di Rodì Milici (ME)" o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate, in tal caso dovrà essere prodotta la quietanza, in originale o in copia autenticata, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

   La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, avente validità per almeno pari alla validità dell'offerta (giorni 180) e stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita. Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria deve, a pena di esclusione, contenere l'impegno di un fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 valida fino al collaudo dei lavori.

Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016. Per fruire di tale beneficio il concorrente è tenuto a documentare il possesso del requisito (certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee). I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal Ministero delle attività produttive con Decreto 12/03/2004 n.123.

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall'impresa indicata come capogruppo indicando nella causale: "Cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara di Project Financing per l'appalto della progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'esecuzione dei lavori per il conseguimento del risparmio energetico e l'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione, nonché della loro gestione economico-finanziaria del Comune di Rodì Milici (ME) – CIG: **79513383B1**;

2. La cauzione provvisoria, qualsiasi sia la sua forma, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
   - essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del D.Lgs. 50/2016);
   - essere prodotta in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
   - essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
4. Si precisa che:
   - in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
   - in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
   - in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. c) ed e) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
5. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83, comma 9, del Codice.
6. La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
7. Ai sensi dell'art. 183, comma 15 e comma 9, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da **un'ulteriore cauzione**, fissata in misura pari al 2,5 % del valore dell'investimento € 21.750,00 (euro ventunomilasettecentocinquanta/00). Lo svincolo di tale cauzione avverrà, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione.

8. Si specifica inoltre che l'aggiudicatario sarà tenuto prima della stipulazione del contratto alla presentazione delle seguenti garanzie e coperture assicurative:
   - cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
   - polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, a garanzia di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dei danni subiti dal Comune di Rodì Milici a causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per un importo corrispondente all'importo contrattuale. La polizza deve inoltre assicurare il Comune di Rodì Milici contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nello svolgimento della concessione. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di 5.000.000,00. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Comune di Rodì Milici ai suoi dipendenti, consulenti e a terzi, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulenti, che avvengano durante lo svolgimento della concessione.
   - polizza assicurativa a garanzia dei rischi di gestione relativi all'opera e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della fase di gestione del servizio, che verrà determinato sulla base dell'offerta che risulterà aggiudicataria della concessione. La polizza dovrà includere anche i danni causati al comune di Rodì Milici ai suoi dipendenti, consulenti e a terzi, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, appaltatori, personale dipendente, consulenti, ausiliari nella fase di gestione e riconducibili all'attività svolta in relazione alla concessione.
   - cauzione ai sensi dell'art. 183, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, e con le modalità di cui all'art. 103, la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
   - polizza assicurativa del progettista ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

9. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 80,00 (euro ottanta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione 19 dicembre 2018, n. 1174 dell'ANAC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 55 del 6 marzo 2019. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

10. CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di idoneità professionale:

- ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) del Codice, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b), la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, devono essere

in possesso dei requisiti previsti in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

- Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica IV.
- Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere qualificati come ESCo (Energy Service Company) ed accreditati presso il GSE tra le Società di Servizi Energetici.

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016)**:**

- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto. Il fatturato minimo annuo non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto;
- b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività:
- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

c) Requisiti di capacità tecniche e professionali (ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016)**:**

- requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 83 comma 1 lett.c e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, tale da garantire servizi di gestione di impianti di pubblica illuminazione, inclusa la fornitura di energia elettrica, per un numero complessivo di punti luce non inferiore a quelli dell'attuale impianto di pubblica illuminazione, pari a 721 (settecentoventuno).
- capitale sociale non inferiore a € 43.500,00 (euro quarantatremilacinquecento/00);

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti, nei raggruppamenti temporanei di tipo verticale, sempre che siano frazionabili, dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

11. AVVALIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del D.Lgs.50/2016, il concorrente – singolo o plurimo – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

 non è consentito, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti pena l'esclusione di tutti i concorrenti;

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Sono ammesse a partecipare alla gara gli operatori economici iscritti e abilitati sulla piattaforma telematica "ASMEL", accessibile per la registrazione obbligatoria e per la trasmissione documentale e dell'offerta al seguente indirizzo internet: https://piattaforma.asmel.eu; https://app.albofornitori.it/ .

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, così come previsto dalla Delibera attuativa suddetta.

Espletamento della procedura Telematica: prima seduta alle ore 10:00 del giorno __/__/2019 presso la sede della Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Terme Vigliatore via Del Mare, n. 69 – 98059 Terme Vigliatore(ME).

Eventuale/i ulteriore/i seduta/e pubblica/che presso la medesima sede - ove necessaria/e verrà dichiarata in pubblica seduta nel verbale di rinvio e ne sarà data notificazione mediante l'apposita Piattaforma Telematica (Asmel) e pubblicazione all'Albo del sito del Comune di Rodì Milici e sul sito internet dell'Unione dei Comuni: http://www.unionevalledelpatri.it

Gli aggiornamenti delle sedute pubbliche e qualunque altra comunicazione inerente la gara saranno rese note ai concorrenti con avviso sui siti e le modalità suddette.

13. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO

Al fine di partecipare alla presente procedura è necessario essere in possesso, oltre che dei requisiti menzionati nella documentazione di gara, anche dei seguenti requisiti informatici:
Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:
Memoria Ram 1 GB o superiore Scheda grafica e memoria on-board
Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).
Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: https://www.digitalpa.it/browser- supportati.html
Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.
Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali.

14. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE: Italiano

15. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA:

180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).

16. TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTE

I documenti amministrativi e i documenti di offerta possono essere inseriti a sistema a partire dal __/__/2019 ed entro e non oltre il __/__/2019 ore 9:00, pena la non ammissione alla procedura.
I documenti devono essere **firmati digitalmente e, se richiesto, marcati temporalmente entro il termine sopra indicato**.
Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario **confermare la propria partecipazione** tramite l'apposito tasto, inderogabilmente **prima del __/__/2019 ore 9:00**; a questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti e le informazioni relative.
La **PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa**.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

Non sarà accettata alcuna offerta oltre il __/__/2019 ore 9:00, anche per causa non imputabile al Concorrente.

La gara sarà celebrata lo stesso giorno a partire dalle ore 10,00.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

17. PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà:

- ✓ Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- ✓ Compilare i seguenti form on line:
- ✓ Anagrafica
- ✓ Legale rappresentante
- ✓ Forma di partecipazione
- ✓ Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara".
- ✓ Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
- ✓ Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto.

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema **non può superare i 15 MB di dimensione**. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.
Il Sistema darà comunicazione al Concorrente del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.
Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

18. L'OFFERTA SARÀ COMPOSTA DA 3 BUSTE VIRTUALI:

A- "BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
B- "BUSTA OFFERTA TECNICA"
C- "BUSTA OFFERTA ECONOMICA"

- Nella prima busta virtuale **"A" – Documentazione amministrativa"**, devono essere contenuti i seguenti documenti (preferibilmente utilizzando i modelli allegati, editabili):

1. **Domanda di ammissione** alla gara e **Dichiarazione** in carta semplice**, utilizzando esclusivamente il Modello A,** sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal titolare, dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare legalmente la società ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/200 e corredata da copia fotostatica, leggibile, nitida e non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii..
   La predetta dichiarazione, contenente altresì la modalità di partecipazione alla procedura di gara (singola, riunita, consorziata o aggregata a rete), dovrà indicare la denominazione e il domicilio fiscale dell'operatore economico, la partita IVA, il codice fiscale, il telefono, il fax, l'indirizzo di posta elettronica, le generalità complete del sottoscrittore, e le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.

2. Dichiarazione del certificato CCIAA e possesso di qualifica ESCo (Energy Service Company)

ed accreditati presso il GSE tra le Società di Servizi Energetici (**Modello B**).

3. Dichiarazione di inesistenza cause di esclusione (**Modello C)**:
   La dichiarazione sostitutiva di inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'**art. 80, comma 1,** deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). La dichiarazione sostitutiva deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice, **cessati** dalla carica nell'anno precedente data di invio della presente lettera di invito (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: membri del consigli di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione èrilasciata.

4. Dichiarazione di Tracciabilità dei flussi finanziari (**Modello D**).

5. Protocollo di Legalità (**Modello E**)
   I partecipanti alle procedura di gara dovranno sottoscrivere il Protocollo di Legalità denominato "*Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa*" stipulato in data 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'Interno, la Regione Sicilia, le nove Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. a garanzia della massima legalità e trasparenza nell'affidamento dei lavori e delle forniture pubbliche. Attraverso lo stesso si tende a rafforzare il quadro degli strumenti di natura amministrativa di deterrenza dei comportamenti illeciti nel settore degli appalti pubblici, allo scopo di minimizzare il rischio di infiltrazioni criminali nel ciclo degli investimenti. Il Comune di Rodì Milici ha espressamente e formalmente aderito al protocollo di legalità con manifestazione di volontà resa dall'Amministrazione con proprio atto deliberativo.

6. DGUE (**Modello F**).

7. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo in maniera autonoma (**Modello G**).

8. Dichiarazione Requisiti Progettista Interno (**Modello H**);

9. Dichiarazione Requisiti Progettista Associato o Individuato (**Modello H - 1**);

10. **PASSOE,** rilasciato dal sistema AVCPASS dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici cosi come previsto dalla Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, così come aggiornata dalla Deliberazione dell'ANAC
    n. 157 del 17/02/2016, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 216 - comma 13 - del Codice.

11. **RICEVUTA DI VERSAMENTO** contributo ANAC di €. 80,00.

12. **CAUZIONE PROVVISORIA**, corredata dalla delega e/o dichiarazione del sottoscrittore della stessa, unitamente al documento di riconoscimento (ed eventuale certificazione di qualità, per la riduzione dell'importo).

13. **PATTO DI INTEGRITA'** sottoscritto (**Allegato A**).

14. **PROCURA SPECIALE**, redatta e presentata nelle forme di legge, qualora l'offerta e la relativa documentazione sia sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante.

15. **Attestazione SOA**

Le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche dai seguenti soggetti:

1. ditte individuali:
   - per titolare e per tutti i direttori tecnici.
2. società commerciali, cooperative e loro consorzi:
   - per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
   - per tutti i componenti delle società in nome collettivo;
   - per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;
   - per tutti i direttori tecnici delle società di qualunque tipo.
3. dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

   In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

   In caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, le dichiarazioni potranno essere rese anche dal soggetto (legale rappresentante o procuratore) che rende le dichiarazioni ex art. 80 relativamente all'impresa.
4. **DICHIARA** i nominativi, le date di nascita e di residenza, di titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci accomandatari in caso di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società; nonché i nominativi, le date di nascita e di residenza, di chi rivestiva le suddette cariche, cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

   Ove non vi siano soggetti cessati la dichiarazione va resa, anche se negativa, con la seguente dicitura: "*non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara*";
5. **DICHIARA** se nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l'impresa concorrente è stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed, in caso positivo, indica denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede; nonché i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali titolare e direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale); dei soci e del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo); del socio accomandatario e del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice); degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) delle società cedenti.

   La dichiarazione va resa anche se negativa, con la seguente dicitura: "*non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara";*
6. **(Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione europea o firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016):** attesta di possedere tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
7. Nell'ipotesi di cui al punto **4.A**, **lett. s),** elenca le imprese (denominazione, Partita IVA, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;

8. Dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art.48, comma 7, decreto legislativo n.50/2016)***.(La presente dichiarazione va resa da tutte le imprese partecipanti alla gara in qualsiasi forma);***
9. indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell'articolo 105 del "Codice", eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni, indicando altresì, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, una terna di subappaltatori. La mancata dichiarazione delle lavorazioni da subappaltare o concedere a cottimo perché sprovvisto delle specifiche qualificazioni comporta l'esclusione dalla gara; le lavorazioni per le quali è ammesso il subappalto e le relative percentuali, sono quelle previste dall'art. 105 comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
10. *(Caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del "*D.Lgs. n. 50/2016*"e ss.mm.ii.):*

    indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; I consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c) del "D.Lgs. n. 50/2016", in mancanza di designazione, eseguono i lavori con la propria struttura;

    (Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico ***non ancora costituito****):*
11. ***indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;***
12. ***assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);***
13. dichiara se intende avvalersi di noli a freddo: la mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di avvalersi di noli a freddo;
14. dichiara, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti;
15. indica l'indirizzo di posta elettronica e/o Pec al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni.

Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico **già costituito**):

- ***mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);***
- (caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:

1. **copia autentica del contratto di rete,** redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (***in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei***

lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

3. **dichiarazione** che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

- **copia autentica del contratto di rete,** redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente, e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata,** anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

ovvero

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

1. **copia autentica del contratto di rete,** redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

ovvero

2. **copia autentica del contratto di rete** (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art.92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata,** anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

16. documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377 dell'ANAC, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione**:**

online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la stampa della ricevuta di pagamento, disponibile all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque

momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on-line sul "Servizio di Riscossione";

In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "RICERCA PUNTI VENDITA" cliccare su "RICERCA PUNTI VENDITA LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI"; cercare nella tendina "Tipologia di Servizio" "contributo AVCP". A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

17. (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell'istituto dell'avvalimento): tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016**);**

18. Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 circa le posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE possedute dal concorrente.

19. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di **CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO – ORGANIZZATIVA**, ai sensi dell'art. 95 del DPR 207/2010 come previsto dal bando di gara. Al riguardo si precisa che i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto 10 del presente disciplinare.

a) **fatturato medio** relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento (**non inferiore ad € 87.000,00 Il requisito del fatturato dovrà essere incrementato in funzione delle opere opzionali che verranno proposte dal concorrente);**

b) **capitale sociale** non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (**non inferiore ad € 43.500,00. Il requisito del capitale sociale dovrà essere incrementato in funzione delle opere opzionali che verranno proposte dal concorrente)**;

c) **svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini** a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento (**non inferiore ad € 43.500,00 Il requisito dell'importo medio dei servizi affini dovrà essere incrementato in funzione delle opere opzionali che verranno proposte dal concorrente););**

d) **svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno un servizio affine** a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento (**non inferiore ad € 17.400,00 Il requisito dell'importo del servizio affine dovrà essere incrementato in funzione delle opere opzionali che verranno proposte dal concorrente);**

I concorrenti ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), **possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) nella misura del doppio**.

Per servizio affine si intende uno dei seguenti servizi: la gestione riparazione, manutenzioni e servizi affini e connessi alle strade ed altre attrezzature, manutenzione impianti di illuminazione pubblica e semafori, servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale, messa in opera di impianti di illuminazione pubblica e servizi e di manutenzione di impianti di segnalazione.

Il RTI dovrà rispettare, a pena di esclusione dalla gara, le condizioni prescritte dall'art. 48 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ed in particolare, ai fini della realizzazione dei lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio, i requisiti previsti al comma l dell'art. 95 del DPR n. 207/2010 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che:

1) nel caso di RTI di tipo orizzontale il capogruppo deve possedere una percentuale di almeno il 40% dei requisiti di capacità economica e tecnica richiesti per l'esecuzione dei lavori e l 'erogazione dei servizi e ciascun componente del raggruppamento deve possedere una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di capacità economica e tecnica richiesti per l'esecuzione dei lavori e l'erogazione dei servizi. L'impresa mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti di

qualificazione in misura maggioritaria. La percentuale di possesso dei requisiti di qualificazione SOA dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento;

2) nel caso di RTI di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente delle lavorazioni e nella categoria dei servizi principali; nelle categorie scorporate, ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Sono ammessi a partecipare i RTI misti.

Le imprese concorrenti, con l'atto di impegno a costituire il RTI, al fine di garantirne l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48 comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, devono specificare il modello, se orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono imprese cooptate, nonché le parti dell'opera secondo le categorie del presente bando che verranno eseguite da ciascuna associata ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alle forme di raggruppamento, salvo che questi possano essere ricavati con immediatezza e con certezza dalla qualificazione delle imprese raggruppate, costituisce motivo di esclusione.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45 coma 2 lett. g) del codice dei contratti.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.

Le dichiarazioni di cui ai punti 3, 4), 9), 9bis) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).

Nel caso di concorrente che intende usufruire dell'istituto dell'avvalimento, la documentazione e le dichiarazione di cui ai punti **2)**, **9), 9bis e 11)** dovranno essere prodotte anche dall'impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Le documentazioni di cui ai punti 7) e 8) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 3 bis), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 9bis) 10),11) e 12), devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

N.B.: Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, in misura pari ad euro **1.844,83** (euro milleottocentoquarantaquattro/83). In tal caso verrà assegnato al concorrente un termine, *non superiore a dieci giorni*, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. **Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

N. B. :

I concorrenti, al fine di agevolare le operazioni di gara, sono invitati ad utilizzare i modelli di istanza e dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante e disponibili sul sito internet www.comune.rodimilici.me.it; in alternativa i concorrenti possono utilizzare il DGUE, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, come da modello approvato con la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, anch'esso predisposto dalla stazione appaltante e disponibile sul sito internet www.comune.rodimilici.me.it;

Qualora l'offerta presentata dal concorrente comprende un progetto preliminare i cui lavori appartengono, secondo quanto indicato e documentato nel progetto stesso, a categorie e classifiche diverse da quelle indicate sopra, l'attestazione di qualificazione deve documentare il possesso di tali categorie e classifiche.

- **<u>Capacità tecnica dei Progettisti incaricati per l'esecuzione della Progettazione</u>**

L'incarico di progettazione dei lavori e/o dei servizi e forniture oggetto di concessione potrà essere affidato:

- ai tecnici/progettisti appartenenti alla propria struttura, qualora si tratti di concorrenti, in possesso di attestazione/i SOA di costruzione e progettazione adeguata/e alle categorie suddette, partecipanti singolarmente o in RTI;
- a tecnici progettisti esterni, anche mediante avvalimento ex art. 89 DLGS 50/2016, nel caso in cui gli operatori economici concorrenti non siano in possesso di attestazione/i SOA di costruzione e progettazione adeguata/e alle categorie o in alternativa siano adeguatamente qualificati per la sola costruzione.

Il valore dell''incarico di Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento Sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione e quant'altro è stimato in € 138.362,03 sulla base del D.M. 17/06/2016.

Per le Imprese prive dei requisiti di progettazione e/o in caso di possesso dei soli requisiti di esecuzione lavori i progettisti associati all'Impresa, nelle forme consentite, dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito elencati:

- **Requisiti di ordine generale**

a) Assenza delle cause di esclusione di cui al D. Lgs. 50/2016;

b) omissis;

c) iscrizione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., negli appositi albi professionali di appartenenza;

d) nel caso di società di ingegneria o di professionisti, possesso dei requisiti di cui al D.M. 263 del 2016.

Ogni progettista incaricato in forma singola, o in qualunque forma associativa, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare con più di uno dei soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione di tutti i partecipanti alla gara che lo avesse incaricato.

Il progettista incaricato, in forma singola o in qualunque forma associativa, deve indicare espressamente:

I. i nominativi dei responsabili della progettazione, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché il nome del coordinatore, persona fisica, incaricato dei rapporti tra le eventuali, varie prestazioni specialistiche;

II. il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e la relativa qualifica professionale (Digs. 81/2008).

- **Requisiti di ordine speciale**

Premesso che l'importo stimato per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva e per la Direzione Lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stimato in € 184.482,71, il progettista incaricato,associato/ausiliario dovrà essere in possesso dei requisiti per come appresso riportato:

requisiti per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura				
Rif. Requisito		**Requisito**	**Importo di riferimento (€)**	**Importo minimo richiesto (€)**
A.	Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i Servizi individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali			
A.1		Categoria IA.03	€ 683.141,20	€ 683.141,20
B.	Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali			
B.1		Categoria IA.03	€ 683.141,20	€ 683.141,20
C.	Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni			
C.1			Un. stimate = 2	Num. medio = **4**

I servizi di ingegneria e architettura valutabili, sono quelli iniziati e ultimati nel decennio 2007/2017, oppure la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

A tale scopo, il progettista deve allegare una distinta dei servizi tecnici svolti, comprovante il possesso dei requisiti minimi richiesti per la progettazione.

Sono ammessi e valutabili, ai fini della qualificazione, esclusivamente i lavori della stessa classe e categoria dei lavori di cui si compone il progetto, cui si riferisce il servizio di progettazione.

- **BUSTA VIRTUALE B – "OFFERTA TECNICA"**

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA B: "Offerta Tecnica", una relazione tecnica completa di tutti gli elementi atti a definire compiutamente l' offerta.

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta nel rispetto dei contenuti prescritti dalla Bozza di convenzione e dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla stazione appaltante la valutazione della idoneità dei contenuti della prestazione (**Progetto Definitivo**).

Nel caso di RTI o Consorzio l'offerta tecnica dovrà contenere la specificazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

L'offerta che non presenti i contenuti minimi sarà ritenuta inappropriata ed in quanto tale esclusa dalla gara.

La relazione tecnica dovrà essere presentata in un originale firmato in ogni pagina dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da un notaio, o in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di procura speciale autenticata da un notaio.

Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica dovrà essere:

- prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 50),
- la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti:

  font size: 12,

  interlinea: 1,5.

La relazione tecnica dovrà comprendere una indicazione schematica delle migliorie proposte, criterio per criterio, con riferimento ai criteri e sub criteri previsti.

In particolare, nell'offerta tecnica dovranno essere indicati tutti gli elementi per consentire una compiuta valutazione correlata alla griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi articolata come segue:

Ord.	**ELEMENTO**	**Peso**
A	Qualità e completezza dello schema di convenzione	5
B	Qualità del servizio e modalità di prestazione Modalità e piani di manutenzione ordinaria, programmata e pronto intervento, penali	10
C	Qualità tecnica e completezza della proposta progettuale di migliorie al progetto preliminare	10
D	Qualità proposta progettuale per la sostituzione completa dei pali senza costi aggiuntivi per il Comune	10
E	Qualità proposta progettuale che prevede ulteriori punti luce in più rispetto a quelli esistenti (sostituzione e/o ampliamento) senza costi aggiuntivi per il Comune	5
F	Qualità proposta progettuale per nuova illuminazione architettonica delle piazze comunali con sistema w-fi integrato, senza costi aggiuntivi per il Comune	5
G	Qualità proposta progettuale per la realizzazione di un sistema videosorveglianza integrato con pali e sostegni, senza costi aggiuntivi per il Comune	5
H	Qualità del piano illuminotecnico propedeutico alla realizzazione dell'intervento, senza costi aggiuntivi per il Comune	5
I	Qualità delle caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali dei materiali impiegati	8
L	Sostenibilità energetica ed ambientale del progetto proposto	2
M	Tempi di progettazione definitiva ed esecutiva	5
	Totale offerta Tecnica	**70**
N	Durata della concessione	15
O	Corrispettivo (riduzione, espressa in percentuale di ribasso, del canone annuo posto a carico dell'amministrazione in conto gestione degli impianti di P.I.	15
	Totale offerta Economica	**30**
	TOTALE	**100**

Progetto DEFINITIVO dell'intervento relativo composto <u>almeno</u> dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale preliminare con indicazione delle metodologie che verranno adottate per lo studio di impatto ambientale definitivo.

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

m) computo metrico estimativo;

1. **Dichiarazione resa ai fini di quanto previsto dall'art. 3 del capitolato di concessione** che le opere proposte risultano compatibili e conformi, ai fini urbanistici e della concessione demaniale, alle previsioni del progetto preliminare esitato dalla conferenza dei servizi del 23/05/2013 nonchè a tutti i pareri già intervenuti da parte degli enti ed organi preposti. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da un notaio, o in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di procura speciale autenticata da un notaio.
2. **Relazione illustrativa degli studi** che saranno condotti e delle modalità che saranno seguite per la redazione dei successivi livelli di progettazione nonché dei contenuti funzionali, tecnici e innovativi di tali progetti; la relazione dovrà essere sottoscritta dai tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali) che faranno parte della struttura di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento e dovrà essere corredata dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica redatta dai predetti tecnici e ritenuta dagli stessi esplicativa dei contenuti della proposta;
3. **Relazione illustrativa delle eventuali proposte migliorative** agli interventi previsti nel progetto preliminare redatto dal Comune. Il concorrente a tal fine dovrà produrre elaborati grafici e tecnico-descrittivi quali relazione illustrativa, particolari costruttivi, specifiche tecniche, calcolo stimativo della spesa, ecc. I suddetti elaborati dovranno essere sottoscritti dai tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali) che faranno parte della struttura di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento.
4. **Proposte per le opere opzionali**; per ciascuna opera opzionale proposta dovrà essere allegato un **progetto di FATTIBILITA' composto:**

   a. **Adeguati elaborati grafici e descrittivi**;
   b. **calcolo estimativo** giustificativo della spesa.
   c. **capitolato prestazionale che**, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici ed il rispetto di quanto stabilito dall'art. 234, commi 1 e 2 del DPR 207/2010;
   d. **dal piano di gestione e manutenzione dell'opera.**
5. **Scheda per l'attribuzione del punteggio** compilata e firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da un notaio, o in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di procura speciale autenticata da un notaio.
6. **Bozza di convenzione della concessione e relativi allegati** (es.; specificazione delle caratteristiche del servizio, regolamento per la gestione, ecc.) contenente quanto previsto nel **" capitolato di gestione** ", che preveda:
   a) le modalità e i tempi (espressi in giorni) di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi *tenendo conto dei tempi massimi previsti nello studio di fattibilità;*
   b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
   c) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice tramite il responsabile del procedimento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi e penalità previste;
   d) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in fase di esecuzione dei lavori e penalità previste;
   e) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in materia di sicurezza e penalità previste;

f) la specificazione delle caratteristiche dei servizi da prestare e della loro gestione;

g) le modalità di revisione del Piano economico finanziario per come stabilito dall'art. 165 del D.Lgs. 50/2016 comma 6;

h) gli elementi non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;

i) la specificazione dei poteri di controllo dell'Amministrazione Aggiudicatrice durante la fase di gestione dell'intervento;

j) quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con l'indicazione del soggetto (Amministrazione Aggiudicatrice o concorrente) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui esso si avveri;

k) le eventuali misure per la creazione di nuova occupazione ex art. 3 bis comma 2 D.L. 138/11 conv. in legge n°148/11;

La bozza di convenzione dovrà specificare espressamente che il concessionario aggiudicatario nulla potrà pretendere a nessun titolo dall'Amministrazione aggiudicatrice nel caso di impossibilità di realizzazione parziale o totale dell'opera per cause indipendenti dall'Amministrazione stessa (es.: mancato rilascio e/o rilascio condizionato del nulla osta e delle autorizzazioni degli Enti Competenti).

N.B. : Nel plico contenente l'offerta tecnica non dovrà essere contenuto alcun documento da cui si possano evincere elementi quantitativi e temporali, da inserire nel plico "c" contenente l'offerta economica.

- **BUSTA VIRTUALE C – "OFFERTA ECONOMICA"**

  I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella **BUSTA C: "Offerta economica-elementi quantitativi"**, le dichiarazioni della propria offerta economica-quantitativa, secondo le modalità qui di seguito indicate.

  Non sono ammesse offerte quantitative indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali o con riferimento ad offerte relative ad altra gara.

  dovrà contenere:

I) **Dichiarazione in bollo**, redatta in lingua italiana ed espressa in cifre e lettere, con l'indicazione del ribasso percentuale offerto sul **canone presunto annuo stimato in € 90.000,00** al netto IVA come previsto nell'Art. 21 della bozza di convenzione e **sulla durata della concessione**. In caso di correzioni, le stesse dovranno essere confermate e sottoscritte, l'importo dovrà essere espresso con massimo due decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali). In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

La stessa dichiarazione dovrà contenere l'ammontare dei **COSTI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**, ai sensi e per gli effetti dell'art.95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, stimati per l'esecuzione dell'appalto.

La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo, RTC formalmente costituito, consorzio o GEIE; nel caso di RTC, consorzio o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il soggetto concorrente. Può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura che dovrà **indicare:**

- -la qualifica ed il nominativo del firmatario e la precisa denominazione dell'impresa o società, nel cui interesse l'offerta è presentata;

Non sono ammesse offerte in aumento sul canone previsto.

In caso di mancata apposizione dell'imposta di bollo sull'offerta, l'Amministrazione procederà d'ufficio all'invio del documento all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

II) **Dichiarazione corredata** da cronoprogramma, redatta in lingua italiana, con l'indicazione del tempo offerto per la **durata della concessione**, stabilito in max 25 anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna delle aree demaniali.

Non sono ammesse offerte in aumento per l'elemento tempo.

III) **Dichiarazione, corredata** da cronoprogramma, redatta in lingua italiana, con l'indicazione del **tempo offerto di rimborso delle somme anticipate dal comune** rispetto al massimo di anni 25 dalla stipula della concessione.

IV) **Piano economico-finanziario della concessione** redatto in lingua italiana**, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi** costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, **o da una società di revisione** ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi, che l'aggiudicatario dovrà sostenere comprensivi, oltreché dei costi di gestione e dei singoli servizi, inoltre dal piano si devono ricavare:

a. livello iniziale della tariffa da praticare;
b. le modalità di aggiornamento della tariffa con la specifica indicazione della frequenza di aggiornamento, (aggiornamento indicato in annualità);
c. livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
d. durata della concessione max 25 anni, decorrenti dalla data della consegna delle aree demaniali;
e. il valore residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali;
f. non dovrà essere previsto alcun valore residuo non ammortizzato al termine della concessione.

Si specifica, altresì, che:

a) Le dichiarazioni relative agli elementi quantitativi e di prezzo, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo, RTC formalmente costituito, consorzio o GEIE; nel caso di RTC, consorzio o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il soggetto concorrente. Può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura che dovrà **indicare:**

- il codice dell'appalto C.I.G.;
- la qualifica ed il nominativo del firmatario e la precisa denominazione dell'impresa o società, nel cui interesse l'offerta è presentata;

b) Il **piano economico-finanziario,** deve indicare tra l'altro, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del Codice civile; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile progetto preliminare posto a base di gara.

La Stazione Appaltante si riserva attraverso il piano economico-finanziario, di verificare la coerenza e la sostenibilità economico-finanziaria delle singole offerte presentate in relazione ai miglioramenti proposti.

6 - SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- Offerta tecnica: punti 70
- Offerta economica-quantitativa: punti 30

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

La valutazione delle offerte tecniche sarà svolta in base ai criteri e subcriteri di indicati nel presente disciplinare:

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$C(a) = \sum n [Wi * V(a)i]$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i = coefficiente di prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

$\sum n$ = sommatoria dei requisiti.

A tal fine si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere:

α) tra coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche) e

β) coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche).

a) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche), questi saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. Successivamente si procederà a trasformare le medie in coefficienti definitivi (tra zero e uno) riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre secondo la seguente formula:

V(a)i = Mi/Mmax

dove:

Mi= media attribuita al requisito (i)

Mmax= media più alta

Con riferimento all'offerta qualitativa ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti criteri motivazionali:

- il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente;
- il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente;
- il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;
- il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;
- il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto;
- il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo.

b) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerta economica-quantitativa), si provvederà per come segue:

I. **Per l'attribuzione del punteggio all'elemento I "CANONE OFFERTO E DURATA DELLA CONCESSIONE",** con l'applicazione della seguente formula:

$$\mathbf{V(a)i = R_a/R_{max}}$$

dove:

R_a = Valore offerto dal concorrente **a**

R_{max} = Valore dell'offerta più conveniente

Canone giornaliero ridotto di € 0/giorno	**0 *punti***
Canone giornaliero ridotto di € 1/giorno	**5 *punti***
Canone giornaliero ridotto di € 2/giorno	**7 *punti***
Canone giornaliero ridotto di € 3/giorno	**10 *punti***
Canone giornaliero ridotto di € 4/giorno	**13 *punti***

Canone giornaliero ridotto di € 5/giorno	**15 *punti***

II. **Per l'attribuzione del punteggio all'elemento II "TEMPI DI RIMBORSO DELLE SOMME DI INVESTIMENTO - con un massimo di anni 5 dalla stipula della concessione",** mediante l'applicazione della seguente scala di punteggi:

rimborso totale entro 25 anni	**0 *punti***
rimborso totale entro 24 anni	**5 *punti***
rimborso totale entro 23 anni	**7 *punti***
rimborso totale entro 22 anni	**10 *punti***
rimborso totale entro 21 anni	**13 *punti***
rimborso totale entro 20 anni	**15 *punti***

Il punteggio dell'offerta economica-quantitativa complessivo scaturirà pertanto dalla sommatoria dei punteggi relativi a tutti gli elementi quantitativi secondo la metodologia suddetta e lo schema riassuntivo che segue:

	n°	ELEMENTO	PESO
OFFERTA ECONOMICA - ELEMENTI QUANTITATIVI	**DURATA E CANONE OFFERTO DELLA CONCESSIONE,** con un massimo di anni 5, in modo proporzionalmente inverso alla durata della concessione proposta		
	I	**Canone giornaliero offerto in aumento rispetto ad 1,00 €/giorno**	**Max 15 punti**
	II	**Minore durata in anni della concessione**	**Max 15 punti**
		Max punti	**30**

La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria del punteggio ottenuto per il profilo tecnico e del punteggio ottenuto per il profilo economico-quantitativo.

In presenza di due o più offerte che abbiano totalizzato uguale punteggio complessivo, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione al concorrente che abbia conseguito il migliore punteggio nell'offerta tecnica.

La stazione appaltante si riserva di procedere o meno all'aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida, sempreché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le offerte anormalmente basse saranno individuate così come prescritto dall'art. 97 c.3 del D.Lgs 50/2016.

2 - Procedura di aggiudicazione

La commissione di gara, il giorno fissato al punto 4.7 del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate telematicamente sul portale Asmel, procede a:

a) Scaricare (download) tutta la documentazione presentata telematicamente dagli operatori economici;

b) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del "Codice" hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara.

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

La Commissione di Gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, secondo le modalità indicate nel bando e nel presente disciplinare di gara e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.

I **PassoE** dei concorrenti da verificare vengono trasmessi al RUP della stazione appaltante. L'esito delle verifiche dovrà pervenire alla commissione di gara entro il termine assegnato ai concorrenti oggetto di soccorso istruttorio, o, in mancanza, entro la data stabilita dal presidente della commissione per la riapertura delle operazioni di gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Leg.vo 50/2016.

Nel caso di concorrente che abbia usufruito dell'istituto dell'avvalimento, qualora la commissione riscontri che l'impresa ausiliaria non possegga i requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari o tecnico-professionali previsti dal bando di gara, impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.., la sostituzione della stessa con altra impresa in possesso dei requisiti richiesti, assegnando un termine non superiore a dieci giorni; in caso di mancata sostituzione entro tale termine il concorrente sarà escluso dalla gara.

Nel caso di concorrente che abbia indicato la terna di subappaltatori, ed uno o più di essi risulti fra i concorrenti alla gara, la commissione impone, in ossequio agli obblighi discendenti dalla dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità, la sostituzione della/e impresa/e indicata/e con altra/e non partecipante alla gara, assegnando un termine non superiore a dieci giorni; in caso di mancata sostituzione entro tale termine il concorrente sarà escluso dalla gara.

La Commissione giudicatrice, conclusa la fase di verifica della documentazione contenuta nella busta (virtuale) A, provvede, per i soli concorrenti ammessi, all'apertura della busta contrassegnata "B – Documentazione tecnica", procedendo al riscontro degli atti ivi contenuti e provvedendo alla loro verifica di quanto richiesto, e quindi alla loro valutazione.

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate procede, per i soli concorrenti ammessi, a valutare nel merito l'offerta tecnica contenuta nella busta B, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando, del presente disciplinare e del capitolato speciale di appalto, assegnando i punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare.

Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata a mezzo pec ai concorrenti ammessi, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data la lettura dei ribassi, procede ad attribuire il punteggio relativo. Successivamente si procede a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica ed all'offerta economica, secondo la formula indicata nel presente disciplinare (metodo aggregativo compensatore) e a formare la graduatoria delle offerte valide.

Qualora una o più offerte risultino anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del "Codice", la commissione giudicatrice richiede le relative giustificazioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 97 e ne dà comunicazione al RUP.

Il RUP, ricevute le giustificazioni, procede, ai sensi dell'art. 97 del "Codice", alla valutazione delle stesse, avvalendosi, ove lo ritenga, dell'ausilio della commissione giudicatrice (Delibera ANAC n.1096 del 26/10/2016, Par. 5.3).

L'eventuale esito negativo della verifica comporterà l'esclusione dell'offerta ritenuta non congrua.

Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione della/e congruità della/e offerta/e, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica la cui ora e data sarà comunicata via pec, darà lettura dei verbali degli esiti di valutazione di congruità dell'offerta svoltasi in seduta/e riservata/e e del nome dei concorrenti esclusi per eventuale accertata non congruità e delle relative motivazioni.

Ai sensi del comma 33 dell'art. 9 la Commissione di gara adotta la proposta di aggiudicazione, al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto e la trasmette alla Stazione Appaltante che provvederà ad adottare il provvedimento di aggiudicazione e ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Leg.vo 50/2016 in ogni caso la Stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Successivamente la stazione appaltante procede a verificare nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del "Codice" con le modalità previste dall'art. 81 del D.Leg.vo 50/2016.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità, a cura del responsabile degli adempimenti di gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.